

Direzione Regionale: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G01696 del 13/02/2018

Proposta n. 2281 del 09/02/2018

Oggetto:

Determinazione di conclusione del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 29 quater, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 14 ter, L. 241/90 e s.m.i., riguardante l'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ex art. 29-sexies del D.lgs. 152/2006, per adeguamento funzionale della piattaforma di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, presentata dalla Società S.E.Port. S.r.l. di Civitavecchia (RM).

OGGETTO: Determinazione di conclusione del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 29 quater, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 14 ter, L. 241/90 e s.m.i., riguardante l'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ex art. 29-sexies del D.lgs. 152/2006, per adeguamento funzionale della piattaforma di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, presentata dalla Società S.E.Port. S.r.l. di Civitavecchia (RM).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti" all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 "Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

VISTO il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 - Modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis, che ha abrogato e sostituito il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 208, comma 15;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. 372/99";

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti";

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", che ha modificato, tra l'altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo all'autorizzazione integrata ambientale;

VISTA la Comunicazione della Unione Europea 20214/C136/01;

VISTO il D.M. Min. Ambiente del 13/11/2014, n. 272;

VISTA la Normativa:

▪ **di fonte nazionale:**

Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. 372/99	DM Ambiente 31-01-2005
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti"	D. lgs. 13-01-2003, n.36 e s.m.i.
Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.lgs. n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.
Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. n. 59/05	DM Ambiente 29-01-2007
Norme tecniche per le costruzioni	DM Lavori pub. 14-01-2008
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)	D.lgs. n. 81 del 09-04-2008 e s.m.i.
Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A	DM Economia/fin. 24-04-2008
Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 -bis.	DECRETO 6 marzo 2017, n. 58
- Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005.	D.M. 27-09-2010

▪ **di fonte regionale:**

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 14 del 18-01-2012
Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteorologici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi	DGR n. 222 del 25-02-2005
Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.lgs. 59 del 18 febbraio 2005. Determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D lgs. 59/2005	DGR n. 1116 del 13-12-2005
D. lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione	

modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16-05-2006
Approvazione Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D.lgs. 152/99	DCRL n. 42 del 27-09-2007 e s.m.i.
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18-04-2008
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24-10-2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17-04-2009
Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni - Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale	DGR n. 363 del 15-05-2009
D.lgs. 152/2006 e s.m.i. – Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale	DGR n.865 del 09-12-2014
Modifica D.G.R. n. 288/2006. Sostituzione della scheda E della modulistica per la redazione del Piano di monitoraggio e controllo (PMeC), a corredo dell'istanza di Autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'All.1.5 del D.lgs. 59/05	DGR n.35 del 21-01-2010
Modifiche alla D.G.R. n.239 del 18/04/2008 dal titolo "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/06 e della L.R. 27/98"	DGR n.548 del 05/08/2014

PREMESSO CHE la Società S.E.Port. S.r.l. (di seguito Società):

- gestisce una piattaforma di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, provenienti dalle attività portuali, dalle navi, nonché i residui da carico, ubicata all'interno del sedime del porto di Civitavecchia (RM), Molo Vespucci, località Punta S. Paolo, in forza dell'autorizzazione ex art. 208 del D.lgs. 152/2006, resa con Determinazione n. B0155 del 28/01/2009, così come integrata con Determinazione B09812 del 28/12/2012;
- è titolare del servizio ecologico di interesse generale in ambito portuale, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 1 e 23, comma 5, della Legge 28/01/1994, n. 84 e dell'articolo 1, lettera b), del D.M. 14/11/1994 nonché in forza, tra l'altro, della convenzione del 22/07/1998, rep. 2304 per la concessione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi e liquidi e del Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale n. 166 del 01/08/2005;
- è la concessionaria unica del servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti nell'ambito dell'area portuale di Civitavecchia e gestisce, nella stessa area, una stazione di stoccaggio e trasferimento dei rifiuti, pericolosi e non pericolosi (RSU, rifiuti assimilabili agli urbani, rifiuti, ingombranti e di imballaggio, rifiuti speciali), prodotti dalle attività del Porto e dalle navi;

PRESO ATTO CHE la Società:

- con istanza del 28.10.2016, acquisita al protocollo regionale con il n. 543641/24/01 del 28/10/2016, ha presentato istanza di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-sexies del D.lgs. 152/2006, per "Adeguamento funzionale per le esigenze portuali della piattaforma di stoccaggio e trattamento dei rifiuti", per il quale era già stata presentata istanza di V.I.A. in data 30.04.2013, prot. regionale n. 167465 del 02/05/2013;

- in allegato all'istanza ha presentato la seguente documentazione nella forma prevista dalla DGR 239/2008, sia in formato cartaceo che elettronico:

Rif.	SCHEDE
A	Informazioni generali
B	Dati e notizie sull'impianto attuale
B rifiuti	Scheda rifiuti
C	Dati e notizie sull'impianto da autorizzare
D	Individuazione della proposta impiantistica ed effetti ambientali
E	Modalità di gestione degli aspetti ambientali e piano di monitoraggio
	Sintesi non tecnica
Rif.	ALLEGATI ALLE SCHEDE A-B-C-D-E
A 10	Certificato Camera di Commercio
A 11	Copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto o altri documenti comprovanti la titolarità dell'Azienda nel sito
A 12	Certificati dei Sistemi di Gestione Ambientale
A 13	Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000 (IGM o CTR)
A 14	Mappa catastale in scala 1:2000 o 1:4000
A 15	Stralcio del PRG in scala 1:2000 o 1:4000
A 16	Zonizzazione acustica comunale
A 17	Autorizzazioni/Parere idraulico
A 18	Concessioni per derivazione acqua
A 19	Autorizzazioni allo scarico delle acque
A 20	Autorizzazione allo scarico delle emissioni in atmosfera
A 21	Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti
A 22	Certificato Prevenzione Incendi
A 23	Parere di compatibilità ambientale
A 24	Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali
A 25	Schemi a blocchi
B 18	Relazione tecnica dei processi produttivi
B 19	Planimetria dell'approvvigionamento e distribuzione idrica
B 20	Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera
B 21	Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica
B 22	Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti
B 23	Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore
B 24	Identificazione e quantificazione dell'impatto acustico
B25	Copia documentazione prevista per la gestione dei rifiuti
C 6	Nuova relazione tecnica dei processi produttivi dell'impianto da autorizzare
C 7	Nuovi schemi a blocchi
C 8	Planimetria modificata dell'approvvigionamento e distribuzione idrica
C 9	Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera
C 10	Planimetria modificata delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica
C 11	Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti
C 12	Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore
D 5	Relazione tecnica su dati e modelli meteorologici
D 6	Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria e confronto con SQA per la proposta

- impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione
- D 7 Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in acqua e confronto con SQA per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione
 - D 8 Identificazione e quantificazione del rumore e confronto con valore minimo accettabile per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione
 - D 9 Riduzione, recupero ed eliminazione dei rifiuti e verifica di accettabilità
 - D 10 Analisi energetica per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione
 - D 11 Analisi di rischio per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione
 - D 12 Ulteriori identificazioni degli effetti per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione
 - D 13 Relazione tecnica su analisi opzioni alternative in termini di emissioni e consumi
 - D 14 Relazione tecnica su analisi opzioni alternative in termini di effetti ambientali
 - E 3 Descrizione delle modalità di gestione ambientale
 - E 4 Piano di monitoraggio e controllo
 - E 5 Altro (da specificare nelle note)

Rif. NOTE AGLI ALLEGATI ALLE SCHEDE A-B-C-D-E

- A13 Estratto topografico contenuto nella planimetria "TAV 1- Inquadramento territoriale"
- A15 "Stralcio PRG contenuto nella planimetria "TAV 1- Inquadramento territoriale"
- A16 Contenuto nello "Studio previsionale impatto acustico indotto da impianti progettuali a tipologia industriale"
- A23 Il Parere di compatibilità ambientale è atteso da parte degli Enti
- A25 Schemi a blocchi contenuti nella "Relazione tecnica dei processi produttivi e Piano di Monitoraggio"
- B20 "TAVOLA UNICA EMISSIONI"
- B21 "TAVOLA UNICA ACQUE"
- B22 "TAV 2 Planimetria ante operam" e "TAV 4 Planimetria operazioni"
- B24 Contenuto nello "Studio previsionale impatto acustico indotto da impianti progettuali a tipologia industriale"
- B26 "Procedura IOP13 Caratterizzazione rifiuti in ingresso"
- C6 "Relazione tecnica dei processi produttivi e Piano di Monitoraggio"
- C7 Contenuti nella "Relazione tecnica dei processi produttivi e Piano di Monitoraggio"
- C13 "Studio previsionale impatto acustico indotto da impianti progettuali a tipologia industriale" (22 pagine)
- C13 "TAV 3 - Planimetria post operam"
- D6 Contenuto nella "Valutazione della qualità dell'aria - impianti progettuali - fonti di emissione di tipo convogliato"
- D7 Contenuto nella "Relazione tecnica dei processi produttivi e Piano di Monitoraggio"
- D8 "Studio previsionale impatto acustico indotto da impianti progettuali a tipologia industriale"
- D15 Relazione sull'applicazione delle B.A.T. di settore" (19 pagine)
- D15 "Valutazione della qualità dell'aria - impianti progettuali - fonti di emissione di tipo convogliato"
- E3 Descrizione delle modalità di gestione ambientale
- E4 Piano monitoraggio e controllo contenuto nella "Relazione tecnica dei processi produttivi e Piano di Monitoraggio"

Documentazione Tecnica:

- "Relazione sui vincoli territoriali, urbanistici ed ambientali" del 25-10-2016
- "Relazione tecnica dei processi produttivi e piano di Monitoraggio" del 25-10-2016
- "Sintesi non tecnica" del 25-10-2016
- "Studio previsionale impatto acustico indotto da impianti progettuali a tipologia industriale" del 20-10-2016
- "Valutazione della qualità dell'aria - impianti progettuali - fonti di emissione di tipo convogliato" del 20-10-2016
- "Relazione sull'applicazione delle B.A.T. di settore" del 25-10-2016
- "TAV.1 Inquadramento territoriale e planimetria generale dell'impianto" - ottobre 2016
- "TAV.2 Planimetria generale dell'impianto ante operam" - ottobre 2016
- "TAV.3 Planimetria generale dell'impianto post operam" - ottobre 2016
- "TAV.4 Planimetria generale dell'impianto linee di trattamento ed aree di stoccaggio" - ottobre 2016
- "TAVOLA UNICA "Planimetria generale dell'impianto reti idriche e schema di processo impianto depurazione acque meteoriche" - ottobre 2016
- "TAVOLA UNICA Planimetria generale dell'impianto emissioni in atmosfera" - ottobre 2016

RILEVATO CHE:

- il progetto proposto, rispetto alla situazione in essere, comprende le seguenti opere integrative:

- ampliamento della superficie del piazzale, con impermeabilizzazione di terreno di circa 1.350 mq, con annessa ridefinizione del perimetro e della pavimentazione delle nuove aree; spostamento e interrimento dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento del piazzale (prima pioggia) e adeguamento della rete di raccolta delle acque; spostamento dell'impianto di autolavaggio dei veicoli aziendali; riorganizzazione e ottimizzazione delle aree di stoccaggio e di deposito temporaneo; copertura delle delle aree di stoccaggio e di deposito temporaneo mediante tre capannoni retrattili leggeri con copertura in PVC;
 - ottimizzazione operativa delle linee di trattamento e selezione dei rifiuti principali ed accessorie (relative esclusivamente alla cernita); aumento dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti codici CER trattati, con installazione di una nuova linea di cernita manuale e di triturazione di alcune tipologie di rifiuto;
- la Società ha giustificato la richiesta di adeguamento della piattaforma come segue:
- durante la fase di esercizio, l'ampliamento e la riorganizzazione parziale dell'impianto consentiranno la gestione di maggiori quantitativi di rifiuti e la gestione di un più ampio spettro di tipologie di rifiuti;
 - l'ampliamento prevede un'integrazione dei codici CER, sia pericolosi che non pericolosi, un aumento dei quantitativi per alcuni rifiuti già autorizzati, l'attivazione di una linea di cernita e riduzione volumetrica a freddo, con installazione di una pressa stazionaria per il conferimento in balle, l'inserimento di un tritratore per le plastiche dure e legno, al fine dell'ottimizzazione della fase di trasporto;
 - l'aumento delle tipologie di rifiuti in transito nel sito comporta la sola differenziazione e il loro avviamento al recupero o allo smaltimento in altri impianti;
 - tra i nuovi CER è compreso il codice CER 160106 "veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose", che è stato richiesto per la necessità delle navi da crociera di conferire le "macchine elettriche" fuori uso, utilizzate per gli spostamenti interni alla nave; al riguardo, la Società ha evidenziato l'obbligo di dovere raccogliere qualsiasi tipologia di rifiuto conferito dalle navi nel Porto di Civitavecchia, nonché di tutte le tipologie di rifiuto rinvenute sullo specchio acqueo di competenza del porto, circostanza che determina la necessità di una richiesta autorizzativa per un numero elevato di codici CER; per cui la Provincia di Roma ha chiesto in conferenza di servizi dei chiarimenti;
 - i principali rifiuti da gestire sono costituiti dagli oli di sentina, che consistono nel rifiuto prodotto in maggior quantità dalle imbarcazioni, dai rifiuti del capitolo 17 dell'elenco CER, prodotti principalmente dai cantieri edili presenti nel porto, dai rifiuti del capitolo 15, consistenti nei rifiuti di imballaggio sempre in maggiore quantità, e dal rifiuto indifferenziato prodotto dalle imbarcazioni;
 - l'impianto continuerà a gestire il trattamento dei soli rifiuti alimentari (sistema di sterilizzazione) e delle acque di sentina delle navi, che verranno trattate allontanando dall'acqua tutti i possibili rifiuti (oli, morchie, ecc.);
 - per quanto concerne gli aspetti progettuali l'impianto di trattamento delle acque di sentina esistente non subirà modifiche, ovvero, le stesse, dopo il conferimento dalle navi mediante cisterne, prima del loro trattamento, verranno sottoposte ad analisi ed a caratterizzazione in apposito laboratorio interno all'area di impianto;

RILEVATO CHE l'installazione della Società rientra nella categoria di attività IPPC.5.1, ovvero impianti in cui vengono smaltiti o recuperati rifiuti pericolosi con capacità superiore a 10 Mg al giorno. in base al D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle

emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", che è andato a modificare l'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06;

PRESO ATTO CHE in risposta all'istanza V.I.A., la Regione, con Determinazione n. G01519 14/02/2017, ha espresso la Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 c s.m.i., con prescrizioni e richiesta delle seguenti verifiche per ottemperanza da eseguirsi in sede AIA:

- verifica della capacità di trattamento dell'impianto di trattamento delle acque di sentina espresso in m³/g e in t/g;
- presentazione di elaborato grafico planimetrico con ubicazione del nuovo trituratore;
- verifica congruenza delle modalità di gestione dei rifiuti rappresentata in progetto e della non applicabilità del sistema di tracciabilità dei rifiuti per la movimentazione degli stessi all'interno dell'area portuale, rispetto a quanto stabilito dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- acquisizione pareri Autorità dei Bacini Regionali e della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- verifica dei sistemi di monitoraggio esistenti e previsti per tutte le matrici ambientali;
- verifica della necessità del nulla-osta per movimenti di terra ai sensi del D.L. 3267/1923 c R.D. 1126/26 dell'Arca Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione;
- gestione delle acque di seconda pioggia;

TENUTO CONTO CHE:

- la Regione Lazio, con nota prot. n. 147163 del 21/03/2017, ha comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio dell'A.I.A. ex art. 29 sexies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed ha convocato la Conferenza di Servizi per il giorno 27.04.2017, trasmettendo la documentazione progettuale presentata dalla Società agli Enti preposti al rilascio del parere di competenza;
- nel corso della Conferenza di Servizi del 27.04.2017:
 - è stato illustrato il progetto presentato, consistente nella realizzazione di nuove opere nelle aree oggetto della nuova concessione n. 58/2013, rilasciata dall'Autorità Portuale, con ampliamento e ripermimetrazione dell'area;
 - si è preso atto che le opere consistono nel rifacimento e nel diverso posizionamento dell'impianto di depurazione delle acque di piazzale e nella diversa ubicazione dell'impianto di lavaggio mezzi, nonché nella realizzazione di tre capannoni retrattili (due capannoni di circa 400 mq, da collocare nel lato Sud del piazzale, nelle aree di nuova acquisizione, il terzo, di circa 280 mq, da installare sul lato Nord, adiacente all'autofficina; i capannoni avranno un'altezza di 6 m e saranno dotati di un bacino di contenimento); tali capannoni verranno utilizzati a copertura di una nuova linea per le operazioni di cernita e selezione dei rifiuti e per lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei prodotti del trattamento, in attesa del loro invio agli impianti di recupero finali (ottimizzazione delle aree di stoccaggio e di deposito temporaneo). Nell'area in ampliamento, che verrà dotata di opportuna pavimentazione, verranno spostati l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e l'impianto di autolavaggio degli automezzi aziendali, prevedendo all'interramento del primo. Inoltre, è stato previsto il rifacimento della preesistente pavimentazione, un adeguamento e una ristrutturazione del sistema di drenaggio e depurazione delle acque di piazzale, per effetto dell'ampliamento delle aree impermeabilizzate; tali lavori comporteranno l'esecuzione di nuove tratte di condotta e di pozzetti, opere di adeguamento della rete elettrica principale esterna, con nuovi cavidotti interrati verso le nuove utenze ubicate nei piazzali operativi. L'installazione, a seguito della variazione, occuperà un'area complessiva pari a 7.146 mq; comporterà l'installazione di due nuove vasche di raccolta delle acque meteoriche di 30 mc ciascuna, sul lato Nord dell'area occupata dalla Società, in una delle nuove aree concesse; le vasche saranno interrate e la superficie verrà messa a verde, con copertura erbacea. In conseguenza delle opere di ampliamento ed adeguamento, è stata prevista la possibilità di un aumento dei codici CER trattati dall'impianto e dei relativi quantitativi;
- la Società si è impegnata a formalizzare apposita relazione sulle verifiche per ottemperanza da eseguirsi in sede AIA, così come richiesto con la citata Determinazione G01519/2017;

PRESO ATTO CHE l'Ente Autorità portuale, Porti di Roma e del Lazio, con nota prot. 0007751 del 21.06.2017, acquisita al protocollo regionale al n. I.0316113.21-06-2017, a seguito di estesa analisi delle attività portuali e della necessità dell'impianto della Società, quale servizio essenziale del porto di Civitavecchia, ha espresso il proprio parere favorevole, facendo risaltare che le iniziative proposte dalla Società, "oltre ad assolvere ad un impegno contrattuale assunto dalla stessa in sede della gara identificata con il C.I.G. 597410643A, sono coerenti con le iniziative intraprese da questa Amministrazione per aumentare la competitività del porto di Civitavecchia";

PRESO ATTO CHE la Regione Lazio, con nota prot. n. 280722 del 01.06.2017, ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi del 27.04.2017, allegando le seguenti note, pervenute successivamente allo svolgimento della Conferenza dei Servizi medesima:

- parere favorevole della ASL RM4, prot. n. 22605 del 27/04/2017, acquisita al protocollo della Regione Lazio I.0212773.27.04.2017 (riconfermato con prot. n. 0058825/2017 dell'08.11.2017, prot. reg. I.0564508.08-11-2017);
- parere con prescrizioni rilasciato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento IV "Tutela e Valorizzazione Ambientale" Servizio 3 "Tutela Aria ed Energia", protocollo n. 62809 del 27.04.2017, acquisito al protocollo regionale al n. I.0213445.28-04-2017, espresso ai sensi dell'art. 269, comma 8, Parte V del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii;
- nota della Società, prot. 00538/17 del 02.05.2017, acquisita al prot. regionale al n. I.0219713.03-05-2017, con la quale sono date le risposte alle richieste di ottemperanza V.I.A., così come richiesto nel corso della Conferenza dei Servizi;

PRESO ATTO CHE la Città Metropolitana di Roma Capitale con la nota indicata al capoverso precedente ha espresso un parere sugli scarichi in corpo idrico e sulle emissioni in atmosfera, richiedendo documentazione integrativa e rilevando quanto segue:

SCARICHI IN CORPO IDRICO (Parte III D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Nel rilevare la mancanza di autorizzazione allo scarico delle acque reflue in corpo idrico superficiale, la città Metropolitana della Città di Roma, con opportune motivazioni, ha condizionato l'espressione del parere in merito alla gestione delle acque da parte della Società alla presentazione di copia di un progetto definitivo, comprensivo dei seguenti documenti:

1. una nuova planimetria "Reti idriche e schema di processo impianto depurazione acque meteoriche" che rappresentasse con chiarezza:
 - l'ubicazione, nell'ambito della planimetria generale dello stabilimento, dell'impianto di depurazione delle acque meteoriche, dell'impianto di depurazione delle acque di sentina, dell'impianto di depurazione delle acque di lavaggio mezzi, le sezioni trasversali e longitudinali dei tre impianti suddetti, con relativo piano di imposta anche in funzione della profondità della falda nell'area in oggetto.
 - la tecnica costruttiva delle vasche interrato e i relativi sistemi di controllo sulla tenuta di esse.
2. il tracciato, separato, delle canalizzazioni destinate al collettamento delle acque reflue domestiche, delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, delle acque di sentina e delle acque di lavaggio degli automezzi aziendali, compreso il posizionamento dei serbatoi di raccolta, delle unità di trattamento e dei pozzetti fiscali; in particolare, è stato ritenuto necessario che su stralcio catastale venisse riportato il tracciato della condotta che dal pozzetto fiscale del sistema di depurazione delle acque meteoriche, recapita senza soluzione di continuità lo scarico finale nel Fosso del Buonaugurio, riportando le coordinate del punto di scarico nel corpo idrico superficiale;
3. un'integrazione della Relazione tecnica di processo, contenente i criteri di dimensionamento dei tre impianti di depurazione sopra citati, nonché la descrizione dettagliata dei processi produttivi da cui derivano le varie tipologie di acque reflue. In particolare, è stato chiesto di definire e descrivere in modo esaustivo:
 - le attività presenti nell'insediamento con le materie derivanti dalle lavorazioni svolte;

- la delimitazione delle aree di lavorazione con le distinte reti di raccolta e convogliamento dei punti di scarico e relativo trattamento;
- le caratteristiche idrogeologiche del corpo recettore con particolare riferimento alla durata della portata naturale nulla ai sensi del comma 9 dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché alla compatibilità idraulica della portata scaricata con il regime idraulico del corpo idrico in regime ordinario e di piena.

EMISSIONI IN ATMOSFERA (PARTE V, D. Lgs. 152/2006)

Con opportune motivazioni, la città Metropolitana della Città di Roma, ha condizionato l'espressione del parere in merito alla gestione delle emissioni in atmosfera da parte della Società, all'integrazione della documentazione prodotta, come di seguito indicato:

- a) Relazione tecnica integrata con indicazione dei sistemi di contenimento delle emissioni, odorigene e di polveri, prodotte nella fossa di accumulo durante la fase di ribaltamento dei cassoni contenitori, ovvero, in alternativa, progetto di captazione e convogliamento in atmosfera delle emissioni prodotte, qualora l'impianto fosse posizionato in ambiente confinato;
- b) indicazione dei seguenti parametri negli impianti di cernita manuale, triturazione dei rifiuti, pressatura della plastica e del legno, cappe di laboratorio, linea trattamento fanghi di depurazione, eventuali attività di saldatura e/o verniciatura, caratterizzazione dei punti di emissione: portata di aspirazione in Nmc/h, temperatura, concentrazione degli inquinanti (quantitativi espressi: in mg/Nmc per le polveri, le classi di sostanze dalle cappe di laboratorio ed in Unità Odorigene), flusso di massa in g/h), eventuale sistema di abbattimento adottato, altezza del punto di emissione dal piano campagna;
- c) indicazione dei sistemi di contenimento delle emissioni diffuse prodotte dallo stoccaggio di tutti i rifiuti conferiti nello stabilimento;
- d) valutazione della qualità dell'aria – impianti progettuali – fonti di emissione di tipo convogliato;
- e) valutazione della qualità dell'aria – impianti progettuali – fonti di emissione di tipo convogliato. Rapporto di prova n. 2016276/002P/fc datata 20/10/2016;
- f) schede A-B-Brif-C-D-E;
- g) relazione sull'applicazione delle B.A.T. di settore (Allegato alla scheda D: scheda "2.6 BAT generali: emissioni in atmosfera). Rev. 1 del 25/10/2016;
- h) TAV. 3 inquadramento generale – POST OPERAM datata ottobre 2016;
- i) TAV. UNICA: emissioni in atmosfera, datata ottobre 2016.

PRESO ATTO del contenuto della sopra richiamata nota della Società, prot. 00538/17 del 02.05.2017, acquisita al prot. regionale al n. I.0219713.03-05-2017, con la quale sono date le seguenti risposte alle richieste di ottemperanza V.I.A., così emerso nel corso della Conferenza dei Servizi:

1. Verifica della capacità di trattamento dell'impianto di trattamento delle acque di sentina espresso in m³/g e in t/g

Le quantità richieste sono stare riportate nella "Relazione tecnica dei processi produttivi e Piano di Monitoraggio", a pag. 8 dove è indicata una portata massima pari a 10 m³/h, e pag. 21, per le quantità da autorizzare al trattamento annuo.

2. Elaborato grafico planimetrico con ubicazione del nuovo trituratore

L'ubicazione del trituratore è riportata nella planimetria "TAV 3 - Planimetria post operam rev. ottobre 2016", mentre nella "TAVOLA UNICA EMISSIONI rev. ottobre 2016" è riportato il prospetto dell'impianto in scala 1:100.

3. Verifica congruenza delle modalità di gestione dei rifiuti rappresentata in progetto e della non applicabilità del sistema di tracciabilità dei rifiuti per la movimentazione degli stessi all'interno dell'area portuale, rispetto a quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

A pag. 17 del documento, "10P 13 Caratterizzazione rifiuti in ingresso" è stato indicato l'utilizzo del Buono di Servizio Giornaliero (BSG), che è da considerarsi equipollente al FIR, in quanto la normativa di settore MARPOL 73/78, impone l'utilizzo di tale modulistica per la movimentazione di rifiuti portuali.

4. *Verifica dei sistemi di monitoraggio esistenti e previsti per tutte le matrici ambientali*

La verifica richiesta è desumibile dalla "Relazione tecnica dei processi produttivi e Piano di Monitoraggio" da pag. 34 a 42, oltre che nel documento "Scheda A-B-Brif-C-D-E", pag. da 131 a 144.

5. *Verifica della necessità del nulla-osta per movimenti di terra ai sensi del D.L. 3267/1923 e R.D. 1126/26 dell'Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione*

In fase di realizzazione progettuale è stato attestato che il suolo escavato verrà reimpiegato nel sito, al fine di consentire l'interramento di parti dell'impianto (es. impianto trattamento acque prima pioggia).

6. *Gestione delle acque di seconda pioggia*

Le acque di seconda pioggia vengono direttamente scaricate nel Fosso del Buonaugurio, previo passaggio in pozzetto fiscale. (D.C.R. Regione Lazio n. 42 del 27-09-07), così come riportato a pag. 28 della "Relazione tecnica dei processi produttivi e Piano di Monitoraggio". In merito, è stata indicata la "TAVOLA UNICA ACQUE rev. ottobre 2016" riportante le reti idriche dello stabilimento ed è stato segnalato che al fine di contenere l'utilizzo di acqua, l'approvvigionamento idrico per l'impianto di lavaggio dei mezzi aziendali nel futuro potrà derivare dalle vasche di raccolta delle acque di seconda pioggia e non dalla rete pubblica;

PRESO ATTO che la Società:

- con nota prot. n. 00846/17 del 21.06.2017, acquisita al prot. regionale al n. I.0318430.22-06-2017, ha dato risposta alla citata nota della Città Metropolitana di Roma del 27.04.2017, prot. regionale n. I.0213445.28-04-2017, precisando quanto segue:
 - o contrariamente a quanto affermato, ha ritenuto non condivisibile l'interpretazione per cui il refluo depurato dall'impianto di trattamento delle acque di sentina debba essere considerato ancora rifiuto e, pertanto, non possa essere scaricato al fosso sebbene rispetti i limiti tabellari di cui alla Parte Terza Tabella del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
 - o le considerazioni espresse sul quadro autorizzativo delle emissioni in atmosfera non hanno tenuto conto di quanto già autorizzato con la Determinazione n. B0155/2009, che, tra l'altro, contiene anche specifiche prescrizioni in merito al contenimento/abbattimento delle emissioni;
 - o ritiene non adeguatamente giustificate le motivazioni addotte circa il quadro autorizzativo della Seport rispetto allo scarico nel Fosso del Buonaugurio, già precedentemente autorizzato, come da Determinazioni Dirigenziali della Provincia di Roma n. 2014/2009 del 15.04.2009 e n. 151/2010 del 21.01.2010;
 - o alcune osservazioni riportate riguardano aspetti di tipo ambientale, già esaminati in fase istruttoria di VIA, come riscontrabile dalla determinazione di VIA n. G01519 del 14/02/2017, rilevando la necessità di un incontro con la Città Metropolitana di Roma, al fine di un confronto con "il quadro prescrittivo" contenuto nel medesimo provvedimento regionale del VIA;
- con nota, prot. 01066/17, acquisita al protocollo regionale al n. I.0393299.31-07-2017, ha dato risposta alla suddetta nota della Città Metropolitana, prot. regionale 1.0213445.28-04-2017, allegando a supporto una "Relazione Tecnica integrativa relativa alle emissioni in atmosfera", unitamente ad una "nota tecnica" nella quale è stato espresso quanto segue:

SCARICHI IDRICI (Parte III D.Les. 152/2006 e s.m.i.)

- le acque nere biologiche derivanti dai servizi igienici a servizio dell'insediamento sono dapprima convogliate ad una fossa Imhoff, che provvede al pretrattamento, e successivamente sono inviate, tramite pompaggio, alla pubblica fognatura;
- le altre tipologie di acque prodotte all'interno dell'impianto (acque di prima pioggia, previo passaggio nell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento del piazzale, acque di seconda

pioggia, acque derivanti dal trattamento delle acque di sentina, acque depurate derivanti dal lavaggio automezzi), previo passaggio nell'impianto di depurazione, saranno scaricate nel Fosso del Buonaugurio, mediante punto di immissione posto a circa 170 metri dalla linea di costa, in base a specifica autorizzazione per lo scarico delle acque reflue in corpo idrico superficiale;

- le acque di piazzale, previo trattamento, e le acque derivanti dal trattamento delle acque di sentina vengono sversate nell'adiacente Fosso del Buonaugurio;
- per le acque di sentina si procederà alla caratterizzazione secondo un calendario prescrittivo dettato da ARPA per valutarne l'idoneità allo scarico; resta in essere la possibilità di verifiche da parte di Enti tramite apposito pozzetto fiscale posto a monte dello scarico ovvero all'uscita del sito produttivo Seport; le acque di sentina, una volta depurate, confluiscono nel Fosso del Buonaugurio. Per tale ragione, il refluo che ha subito un processo di depurazione e rispetta i limiti per lo scarico in acque superficiali come previsto dall'Allegato 5 alla Parte Terza Tabella n° 3 del D.lgs. 152/06, non viene configurato come un rifiuto ma come scarico in acque superficiale;
- con riferimento alle acque meteoriche di dilavamento (seconda pioggia), tenuto conto che sia la normativa nazionale che quella regionale di settore consente che possano essere allontanate senza trattamento o in pubblica fognatura o in acque superficiali, le acque eccedenti i primi 10 mm vengono bypassate e scaricate nel corpo recettore finale (10 mm come dimensionato dalla Società invece che i 5mm di legge, fermo restando il rispetto delle altre prescrizioni normative);
- i rifiuti stoccati nei piazzali non cedono sostanze inquinanti, mentre i rifiuti pericolosi sono stoccati nell'area coperta, utilizzando idonei imballaggi e bacini di contenimento; inoltre, per le aree di stoccaggio (eventualmente dei prodotti) è stata prevista la loro copertura mediante capannoni retrattili con teli in PVC;
- relativamente alle acque di lavaggio degli autoveicoli aziendali, le acque reflue si originano dal lavaggio e dalla disinfezione dei mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti, nonché delle attrezzature d'officina e di quelle destinate alle lavorazioni interne all'impianto, con l'utilizzo di prodotti disinfestanti e sgrassanti; il lavaggio viene effettuato per assicurare le dovute condizioni di igiene e sicurezza del lavoro e, particolarmente, ogni volta che le attrezzature devono contenere diverse tipologie di rifiuti per le quali è necessario evitare anche la seppure minima miscelazione. L'acqua depurata verrà convogliata verso un pozzetto fiscale e successivamente al pozzetto di scarico verso il corpo recettore finale;
- in relazione all'andamento delle maree, la conformazione attuale delle infrastrutture portuali rende ininfluente le variazioni delle maree e di conseguenza il regime idraulico del Fosso del Buonaugurio rispetto al piano campagna ed alla quota degli scarichi idrici dell'impianto ed il conseguente corretto funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia;

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CONNESSE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Sono state descritte nel dettaglio le lavorazioni che comportano emissioni in atmosfera e a seconda della loro tipologia, sono stati indicati i dispositivi adottati: sistemi di abbattimento delle polveri (tritatore per plastiche dure e legno per operare una riduzione volumetrica), aspiratore gas di scarico auto (officina meccanica per le piccole manutenzioni sui veicoli e sulle attrezzature in dotazione), sistema di aspirazione della cappa (laboratorio interno di analisi);
- sono stati descritti i silos per lo stoccaggio di oli minerali e l'impianto di trattamento delle acque sentina, evidenziando che le emissioni prodotte da tali linee, possono rientrare nelle attività con emissioni "scarsamente rilevanti".
- è stato riferito che all'interno dello stabilimento è presente una caldaia per uso riscaldamento-sanitario alimentata a GPL avente una potenzialità termica nominale del bruciatore pari a 0,04

MWt, che fa rientrare l'attività tra quelle di cui all'Allegato IV, Parte I lettera dd) degli Allegati alla Parte V;

PRESO ATTO che la Società con nota, prot. 01255/17 del 06.09.2017, acquisita al prot. regionale al n. 01255 del 06.09.2017, sempre con riferimento alla nota della Città Metropolitana di Roma Capitale del 27.04.2017, nel richiamare quanto già emerso nel corso delle Conferenze dei Servizi AIA e VIA, ha nuovamente trasmesso la “Relazione tecnica integrativa relativa alle emissioni in atmosfera”, così come richiesto dall'Ente medesimo;

PRESO ATTO che la Regione Lazio, con nota prot. n. 483752 del 27.09.2017, ha convocato una seconda seduta di Conferenza di Servizi per il giorno 31.10.2017, nel corso della quale è emerso quanto segue:

- la Società ha messo in evidenza:
 - di avere dato seguito alle richieste emerse nel corso della prima Conferenza dei Servizi, seduta del 27.04.2017, in particolare, di avere proceduto alla verifica di ottemperanza V.I.A. come da nota del 2 maggio 2017, prot. 00538/17, acquisita al protocollo al n. I.0219713.03-05-2017;
 - di ritenere già acquisito il parere dell'Autorità di Bacino, avendo quest'ultima proceduto alla presa d'atto della documentazione elaborata dalla Società nell'ambito della Conferenza dei Servizi per il V.I.A.;
 - relativamente alla richiesta di integrazione documentale espressa nel parere della Città Metropolitana di Roma Capitale del 24.04.2017, di avere dato risposta con nota del 06.09.2017, comprensiva della Relazione Tecnica integrativa relativa alle emissioni in atmosfera;
 - l'acquisizione del parere positivo espresso dal Comune di Civitavecchia prot. 06543 del 31 ottobre 2017, di cui è stata presentata copia;
- il Responsabile del procedimento ha evidenziato la necessità che la Società:
 - entro trenta giorni dal rilascio del Provvedimento autorizzativo predisponga e invii agli uffici regionali un cronoprogramma di massima degli step di realizzazione delle nuove opere;
 - precisi che i “Capannoni retrattili”, consistono in realtà in “copri-scopri”, dotati di ruote, senza chiusure laterali, che non necessitano di opere edilizie di alcun genere;

PRESO ATTO della nota della Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione Ambientale” della Città Metropolitana di Roma, prot. CMRC 2017-0157797-2017-11-16, acquisita al protocollo regionale al n.I.0588622.20-11-2017, con la quale, sulla base della documentazione della Società prodotta in data 27.07.2017 e acquisita agli atti della Città Metropolitana con il numero di protocollo 106345 del 01/08/2017, è stato espresso il “parere favorevole” alla realizzazione del progetto, con l'obbligo, alla S.E.PORT S.r.l., di rispettare i seguenti obblighi di legge:

1. utilizzare, per la verifica del rispetto dei limiti di emissione, i metodi di prelievo ed analisi secondo le indicazioni dei manuali UNI ed i metodi utili alla corretta verifica dei limiti di emissione;
2. rispettare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, secondo quanto disposto dall'Allegato VI degli allegati alla Parte V del D.lgs.. 152/2006;
3. dotare i condotti di scarico delle emissioni di idonee prese, posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nei Manuali UNI, con opportuna chiusura per il campionamento degli effluenti, fatte salve eventuali nuove indicazioni legislative e/o di buona tecnica;
4. effettuare i controlli analitici delle emissioni in atmosfera nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;
5. garantire, altresì, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto nel rispetto dei limiti imposti e fissati nell'autorizzazione, in tutte le condizioni di funzionamento;
6. sospendere le lavorazioni, dandone immediata comunicazione alla Regione Lazio “Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Energia e Rifiuti” ed al Servizio 3 “Tutela Aria ed Energia” nel caso

in cui si verificano anomalie di funzionamento od interruzione di esercizio dell'impianto di abbattimento delle emissioni inquinanti, fino alla rimessa in perfetta efficienza dello stesso;

7. eseguire sul punto di emissione autorizzato, con cadenza annuale ed a carico del gestore, le misure delle emissioni inquinanti ed inoltrare, alla Regione Lazio "Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Energia e Rifiuti" ed alla Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento IV "Servizi di Tutela Ambientale", Servizio 3 "Tutela Aria ed Energia", tramite PEC, copia del certificato di analisi relativo al primo anno di esercizio dell'impianto dopo l'autorizzazione (certificato di analisi successivo a quello inoltrato per la messa a regime dello stabilimento); mentre i successivi certificati analitici dovranno essere conservati presso l'insediamento produttivo ed allegati al registro di seguito indicato e posti a disposizione degli organi di controllo;

8. comunicare alla Regione Lazio "Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Energia e Rifiuti", al Servizio 3 "Tutela Aria e Energia", all'ARPA Lazio Sezione di Roma, Servizio Aria, Unità Emissioni, via Giuseppe Saredo 52, 00173 Roma, entro 24 ore, l'accertamento di eventuali difformità nei controlli di propria competenza;

PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA

9. è fatto obbligo, alla Società, di rispettare le seguenti prescrizioni relative all'emissioni convogliate:

EMISSIONE E/1* (impianto di triturazione)			
A	portata normalizzata secca	Nmc/h	2800
B	temperatura al punto di prelievo	°C	amb.
C	polveri totali	mg/Nmc	10
D	altezza del punto di emissione dal suolo	m	9,4
E	sistema di abbattimento adottato	filtro a maniche	

- L'impianto di triturazione dovrà essere utilizzato per un massimo di 1 ora/giorno, come precisato dalla società proponente e come riportato nell'Allegato "Istruttoria tecnico-amministrativa" al provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale, rilasciato dalla regione Lazio con la D.D. G01519 del 14/02/2017;
- le emissioni odorigene e di polveri, provenienti dagli sfiati di sicurezza dei serbatoi di stoccaggio delle acque di sentina, tenuto conto del tempo limitato di durata dell'attività di caricamento ed essendo muniti di idonei sistemi di abbattimento, che dovranno essere tenuti in perfetta efficienza, sono esentati dall'obbligo annuale di effettuare il controllo analitico;
- non necessitano di autorizzazione le emissioni prodotte dagli impianti, sotto riportati, che rientrano nell'elenco delle "attività in deroga con emissioni scarsamente rilevanti" dell'Allegato IV, Parte I degli Allegati alla Parte V del D.Lgs 152/06:
 - impianto di combustione, alimentato a GPL, della potenzialità termica nominale pari a 0,04 MW (punto dd);
 - cappe del laboratorio (punto jj);
 - officina meccanica, (punto k);
 - autolavaggio (punto l);
 - impianto trattamento acque (punto p);

PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI DIFFUSE

10. è fatto obbligo alla Società di effettuare, nei primi due anni di esercizio dello stabilimento modificato, una misurazione delle concentrazioni di odori e delle polveri lungo il perimetro dello stabilimento e trasmetterne i risultati alla Regione Lazio "Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Energia e Rifiuti" ed a questa Amministrazione, Servizio 3 del Dipartimento IV;

11. qualora durante l'esercizio degli impianti dovessero emergere problematiche legate alla presenza di emissioni di natura odorigena e pulverulenta, la società, dovrà procedere alla presentazione di un progetto di copertura delle sezioni degli impianti dello stabilimento, con maggiore impatto odorigeno e

pulverulento, con indicazione del sistema di captazione e convogliamento in atmosfera delle emissioni e la descrizione del sistema di contenimento delle stesse che si intende adottare. Detto progetto dovrà essere autorizzato ai sensi dell'art. 269, comma 8, del d.lgs 152/06;

12. le superfici dei piazzali ed i percorsi della viabilità interna dovranno essere mantenuti puliti, come pure dovrà essere limitato qualsiasi fenomeno di risollevarsi di polveri dai mezzi e dispersione del carico in transito sulla viabilità interna ed in transito da e verso l'esterno dello stabilimento;

13. lo stoccaggio dei cumuli di rifiuti dovrà avvenire in aree poste al riparo dagli agenti atmosferici (in particolare del vento e dell'acqua) mediante specifici sistemi di copertura anche mobili. Nei casi in cui la copertura non sia tecnicamente fattibile, i cumuli dovranno essere costantemente umidificati mediante un impianto di nebulizzazione (o altro idoneo sistema che ne assicuri la stessa efficacia);

14. copertura con teloni dei carichi trasportati dagli automezzi in ingresso e in uscita dall'insediamento;

15. imposizione dell'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte degli automezzi lungo le aree non pavimentate, mediante l'apposizione di idonea segnaletica;

16. mantenimento, durante le operazioni di carico e scarico (possibilmente in modo automatico), di un'adeguata altezza di caduta assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;

17. messa in opera di un terrapieno (con essenze arbustive autoctone poste alla sommità) o di una barriera (costituita da essenze arboree-arbustive autoctone di altezza minima di 2 metri) perimetralmente all'intero insediamento, di altezza complessiva tale da limitare il trasporto delle polveri verso l'esterno dello stesso o di altra barriera frangivento (artificiale) che possa garantire la stessa efficacia dei sopra indicati sistemi;

18. entro 6 (sei) mesi dal rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, la società, dovrà dare evidenza dell'avvenuta piantumazione di idonee barriere arboree lungo il perimetro del depuratore;

PRESCRIZIONE PER LA LINEA TRATTAMENTO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE

19. i sistemi e le apparecchiature utilizzate nella linea trattamento fanghi dovranno essere mantenute pulite ed efficienti con controlli manutentivi almeno semestrali;

20. dovranno essere adottate tecniche e modalità gestionali finalizzate alla limitazione delle emissioni diffuse, anche in merito alla occasionale movimentazione dei fanghi all'interno dello stabilimento ed il loro allontanamento su mezzi idonei (autobotti o cassoni chiusi);

21. dovrà essere limitato, per quanto possibile, lo spazio fisico dedicato alla movimentazione e trasferimento dei fanghi ed anche il tempo necessario a compiere tali operazioni deve essere limitato il più possibile, senza interruzioni non necessarie ed utilizzando mezzi idonei;

22. tutte le operazioni di manutenzione straordinaria che riguardano la linea fanghi e anche il verificarsi di importanti fenomeni di maleodoranza conseguenti alla gestione dei fanghi, devono essere immediatamente annotate sull'apposito registro di cui alla prescrizione 29;

23. ai fini dell'attivazione degli impianti e delle attività dello stabilimento, oggetto della modifica sostanziale, la società, dovrà comunicare alla Regione Lazio "Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Energia e Rifiuti", alla Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento IV "Servizi di Tutela Ambientale", Servizio 3 "Tutela Aria ed Energia", ed all'ARPA Lazio Sezione di Roma, Servizio Aria, Unità Emissioni, via Giuseppe Saredo 52, 00173 Roma quanto segue:

messa in esercizio	nei successivi 60 giorni dalla data di rilascio del provvedimento di A.I.A, con
---------------------------	--

	un anticipo di 15 giorni, la data della messa in esercizio degli impianti dello stabilimento
messa a regime	entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio dell'impianto , con un anticipo di 5 giorni, la data fissata per la messa a regime degli impianti dello stabilimento
	nei successivi 30 dalla data fissata per la messa a regime degli impianti , dovranno essere comunicati i dati relativi alle emissioni convogliate nel punto di emissione, il cui prelievo dovrà avvenire durante un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata come da art. 269, comma 6 del D.lgs. 152/06, Parte V e ss.mm.ii.

Eventuali proroghe alla data di messa a regime degli impianti autorizzati, potranno essere concesse da questa Amministrazione solo a seguito di motivata richiesta, presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza; tale richiesta dovrà essere inviata, per conoscenza, alla Regione Lazio "Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Energia e Rifiuti", al Comune ed all'Arpa Lazio Sezione di Roma, Servizio Aria, Unità Emissioni, via Giuseppe Saredo 52, 00173 Roma;

25. nel caso in cui, durante la fase di messa a regime dell'impianto, si verificasse il superamento dei limiti di emissione, imposti nel presente parere, la società dovrà darne tempestiva comunicazione alla Regione Lazio "Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Energia e Rifiuti" ed alla Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento IV "Servizi di Tutela Ambientale", Servizio 3 "Tutela Aria ed Energia, indicando le cause che hanno determinato tale superamento ed i provvedimenti che saranno adottati per ricondurre gli inquinanti nei limiti imposti;

26. nel caso si verificasse un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione il gestore dell'impianto, entro le 8 ore successive all'evento deve darne comunicazione alla regione Lazio "Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Energia e Rifiuti" ed al Servizio 3 di questa Amministrazione che può disporre la riduzione o la cessazione delle attività od imporre altre prescrizioni; il gestore dello stabilimento ha l'obbligo di procedere al ripristino funzionale dell'impianto entro il più breve tempo possibile;

27. il punto di emissione dovrà essere immediatamente identificati con la numerazione adottata nel presente parere, mediante iscrizione visibile con vernice di colore contrastante;

28. dovrà essere garantito l'accesso, con la necessaria strumentazione, alle prese di misura tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e di garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni ed igiene del lavoro;

29. dovranno essere riportati su un apposito registro, ai sensi dell'Allegato VI, commi 2.7 e 2.8, degli allegati alla Parte V del D.L.gs. 03/04/2006, n. 152, ogni interruzione del normale funzionamento del sistema di abbattimento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni del funzionamento degli impianti dello stabilimento, nonché i dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nel parere i cui certificati devono essere allegati allo stesso; tale registro dovrà essere posto a disposizione delle autorità competenti per il controllo;

30. le bocche dei camini, presenti, nello stabilimento devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiere, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc.). Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

Ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, Parte V le prescrizioni riportate nel presente parere possono essere modificate a seguito di variazioni apportate alla migliore tecnica disponibile, nonché alla situazione ambientale locale. Per quanto non espressamente riportato nel presente parere dovrà essere

fatto riferimento al D.Lgs 03/04/2006, n. 152, Parte V ss.mm.ii.. Per quanto non espressamente riportato nel presente parere dovrà essere fatto riferimento al D.Lgs 03/04/2006, n. 152, Parte V ss.mm.ii..

PRESO ATTO che la Regione Lazio, con nota PEC n. 588075 del 20.11.2017, ritrasmessa in data 22.12.2017, ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi del giorno 31.10.2017, senza allo stato ricevere alcun parere da parte degli Enti invitati;

PRESO ATTO della nota dell'Autorità Portuale Civitavecchia - Porti Lazio, prot. n. 717 del 16/01/2015, presente agli atti, con la quale è stato attestato quanto segue:

- per l'espletamento del servizio, la S.E.Port. S.r.l. è attualmente titolare di concessione demaniale nel porto di Civitavecchia di complessivi 8957,19 mq per realizzare, gestire e mantenere un impianto per la gestione dei rifiuti in ambito portuale e relative strutture accessorie nel porto di Civitavecchia, località Punta San Paolo - Lotto A, P, E (Rep. n. 4066 in data 11/12/2013);
- le aree demaniali su cui insiste l'impianto per la gestione dei rifiuti e le relative strutture accessorie, risultano disponibili e destinate, anche per il futuro all'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti in ambito portuale;
- la Società ha ottenuto una proroga della concessione demaniale dei terreni fino al 2025;

RITENUTI acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 17 bis), comma 3, della L. 241/1990 e s.m.i., delle amministrazioni invitate in conferenza di servizi, che, nei termini e modalità stabilite dall'art. 14-ter commi 6 e 7 della L. 241/1990 e s.m.i., non hanno espresso parere sull'istanza e sulle successive note della Società e/o non hanno presenziato alla conferenza di servizi convocata in sede decisoria;

PRESO ATTO che la Società, così come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 272 del 13 novembre 2014, ha presentato una Relazione Tecnica dal titolo "Verifica dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento - Allegato 1 del D.M. n. 272/2014", nella quale è stato dichiarato che la Società non è tenuta alla presentazione della Relazione di Riferimento, come definita dall'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, e previsto dall'art. 29 ter, comma 1, lettera m del medesimo D.lgs;

RILEVATA la necessità che:

- la Società, relativamente alle varianti sopra illustrate, comunichi alla Regione la scelta di volere procedere alla loro esecuzione in unica soluzione, ovvero per step successivi, autonomamente funzionali, stabilendo fin da ora che per ciascuno di essi dovrà essere acquisita la preventiva presa d'atto;
- la Società una volta eseguite le opere oggetto di variante, prima dell'effettivo avvio delle relative attività di gestione, ne dia comunicazione all'Autorità competente, trasmettendo apposito certificato di collaudo, a firma di tecnico abilitato e non incompatibile, che ne attesti l'avvenuta effettuazione in conformità alle previsioni del presente Atto;
- la Regione Lazio, dopo il ricevimento di detto certificato di collaudo, provveda a convocare apposito sopralluogo presso l'installazione, cui saranno invitati a partecipare i competenti uffici della Città Metropolitana di Roma Capitale, del Comune di Civitavecchia e di ARPA Lazio, sezione di Roma e, successivamente, in relazione agli esiti positivi del predetto sopralluogo, proceda al rilascio della prevista presa d'atto del certificato di collaudo e alla messa in esercizio delle operazioni di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto al pagamento dei diritti istruttori, come risulta da copia del Bonifico del 09.02.2018 emesso a favore della Regione Lazio;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 9 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii, il termine massimo per il successivo riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione, è pari a 12 anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di rilascio dell'AIA, essendo l'installazione certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001;

RITENUTO di poter procedere al rilascio del provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi riguardante l'approvazione del provvedimento di Autorizzazione Integrale Ambientale richiesto dalla Società, così come previsto dall'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., sulla base delle posizioni e dei pareri favorevoli con prescrizioni raccolti all'interno della stessa dalle Amministrazioni convenute, fermo restando l'obbligo da parte della Società di provvedere ad attuare quanto disposto dagli Enti competenti nel corso della Conferenza dei Servizi e nei pareri trasmessi, così come sopra esposto;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:

- di adottare il provvedimento conclusivo, con esito positivo con prescrizioni, relativamente al procedimento amministrativo di cui all'art. 29 – quater, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., e dell'art. 14 ter, della L. 241/90 e s.m.i., riguardante l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrale Ambientale ex art. 29-sexies del D.lgs. 152/2006 per l'installazione per il trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sita nel Comune di Civitavecchia (RM), via Aurelia Nord, km 74+400, Porto di Civitavecchia, località Punta S. Paolo, gestita dalla Società Società S.E.Port. S.r.l. P.IVA 05198111006, C.F. RM 05198111006, con sede legale nel Comune di Civitavecchia, Molo Vespucci snc, presso Autorità Portuale;
- di stabilire che nel provvedimento di rilascio dell'AIA, si terrà conto delle prescrizioni, tutte, dettate nell'ambito del predetto procedimento amministrativo, e che in ogni caso il provvedimento autorizzativo sarà oggetto di aggiornamento una volta acquisite le prescrizioni tecniche definitive di Arpa Lazio sul Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'art. 29-quater comma 6, ove le stesse non fossero acquisite prima dell'adozione del provvedimento medesimo;

Il presente provvedimento sarà notificato alla Ditta S.E.Port. S.r.l., trasmesso alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Civitavecchia, alla A.S.L. di Roma RM4, Servizio S.I.S.P. e S.Pre.S.A.L., ad ARPA Lazio – Sezione Provinciale di Roma, alle altre Aree Regionali coinvolte nel procedimento, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore Regionale

(ing. Flaminia Tosini)